

COMUNE DI FILIANO

Provincia di Potenza

Codice Fiscale: 80004190767 Telefono: 0971-836010 - 836011 Fax: 836009 Cap. 85020

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'USO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO



approvato con deliberazione consiliare n. del

Filiano, 20 gennaio 2006

- Responsabile Area Amministrativa -

SOMMARIO

Articolo	Descrizione	Pagina
1	Finalità	3
2	Gestione	3
3	Affidamento gestione	3
4	Durata della gestione	4
5	Accesso alle strutture ed agli impianti	4
6	Requisiti di accesso	4
7	Modalità di accesso	4
8	Priorità di accesso	4
9	Uso diverso delle strutture	5
10	Concessioni per attività continuativa	5
11	Concessioni di breve durata	6
12	Custodia delle strutture e degli impianti	6
13	Revoca	6
14	Sospensione	7
15	Struttura ed impianti annessi a complessi scolastici	7
16	Manutenzione straordinaria ed investimenti	7
17	Manutenzione ordinaria e spese di funzionamento	7
18	Responsabilità e doveri dei concessionari	8
19	Responsabilità e doveri del gestore	8
20	Cauzione	9
21	Tariffe	9
22	Maggiorazioni	9
23	Riduzioni	10
24	Esenzioni	10
25	Aggiornamento tariffe	10
26	Pubblicità ed affissioni	10
27	Divieti	10
28	Servizi igienici e spogliatoi	11
29	Attrezzature	11
30	Pulizia e disinfezione	11
31	Capienza	11
32	Rispetto delle norme	11
33	Relazione annuale	12
34	Vigilanza sulla gestione	12
35	Controversie	12
36	Rinvio	12
37	Norme transitorie	12
38	Entrata in vigore	12

**Art. 1
FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione delle strutture ed impianti di proprietà comunali destinate alle attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari. L'Amministrazione Comunale promuove le attività di cui sopra riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

**Art. 2
GESTIONE**

Il Comune gestisce direttamente o con affidamento a terzi i seguenti immobili:

a) strutture per attività culturali ed educative

1. Biblioteca Comunale – Piazza S.S. Rosario – Filiano centro
2. Sala Multimediale "Palazzo Corbo" – Corso Iscalunga – Iscalunga
3. Sala Polivalente "Gramsci" – Piazzale Gramsci – Filiano centro
4. Salone ex Scuola Materna – Corso Giov. XXIII – Filiano centro
5. Salone Centro Sociale – Viale I Maggio – Filiano centro

b) strutture per attività sociali, sanitarie, sicurezza sociale, volontariato, impegno civile e problematiche sociali

1. Centro Sociale – Viale I Maggio – Filiano centro
2. Centro Sociale "Crocifisso" – Scalera
3. Centro Sociale ex Aias – Dragonetti
4. Locale ex Asilo Nido – Via Autonomia – Filiano centro
5. Locali ex Scuola Materna – Corso Giov. XXIII – Filiano centro
6. Locali ex Ufficio Stato Civile – Piazza Crocifisso – Scalera

c) impianti per attività sportive e del tempo libero

1. Campo di Calcio "Villa Mancini" – Filiano centro
2. Campo di calcetto "Villa Mancini" – Filiano centro
3. Campo da tennis "Villa Mancini" Filiano centro
4. Campetto polivalente "Via G. Matteotti" – Filiano centro
5. Campo da tennis "Borgo del Casato" – Montecaruso
6. Campo di calcio "Crocifisso" – Scalera
7. Campetto polivalente "Belvedere" – Dragonetti
8. Campo di calcetto "S. Antonio" – Sterpito
9. Area attrezzata Centro Sociale – Viale I Maggio – Filiano centro
10. Palestra Scuola Media – Via Autonomia – Filiano centro
11. Palestra Centro Sociale "Crocifisso" – Scalera
12. Palestra ex Asilo Nido – Via Autonomia – Filiano centro

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, ai diversamente abili, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.

L'Amministrazione Comunale, nel corso della gestione, può decidere di sottrarre alcune strutture o impianti obsoleti, per i quali ha deciso la demolizione, ristrutturazione, alienazione o affidamento a terzi in regime di continuità di precedenti concessioni, con modalità e pattuizioni diverse.

Alla stessa stregua potranno essere inclusi nell'affidamento nuovi centri, strutture o impianti nel frattempo realizzati, recuperati o ritornati in disponibilità dell'Ente.

**Art. 3
AFFIDAMENTO GESTIONE**

La gestione delle strutture, degli impianti sportivi ed attrezzature ivi annesse, può essere affidata:

- a) **soggetti di espressione del mondo culturale, sociale e sportivo locale, purchè regolarmente costituiti in associazioni onlus, riconosciute da federazioni, enti di promozione, Coni, ecc.; quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale da valutare dall'esame comparato dei costi e dei benefici derivanti dalla forma di gestione, in relazione alle finalità ed ai criteri del presente regolamento;**
- b) **a terzi mediante espletamento di pubblico appalto.**

L'affidamento della gestione comporterà l'erogazione di un contributo annuale da parte dell'Amministrazione concedente e l'incameramento diretto delle contribuzione delle utenze da parte dell'affidatario.

Detti rapporti saranno disciplinati da regolare contratto che dovrà avere, come parte integrante e sostanziale, il presente regolamento.

Art. 4 DURATA DELLA GESTIONE

L'affidamento della gestione avrà la durata di tre anni ed è rinnovabile, per una sola volta e per analogo periodo, con apposito atto deliberativo, su richiesta del concessionario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, salvo impedimenti legislativi eventualmente intervenuti nel frattempo.

Art. 5 ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AGLI IMPIANTI

Le strutture, gli impianti comunali e loro attrezzature possono essere utilizzate da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 6 REQUISITI DI ACCESSO

Qualsiasi cittadino, munito di capacità giuridica, può richiedere l'uso delle strutture e degli impianti comunali. Sono ammessi i cittadini stranieri purchè in possesso di valido documento di soggiorno.

Art. 7 MODALITA' DI ACCESSO

Per ottenere l'uso delle strutture e degli impianti comunali gli interessati dovranno produrre domanda al Gestore, motivando la richiesta ed allegando la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti ai fini:

- della priorità di accesso;**
- del beneficio dalla riduzione e/o esenzione dalla contribuzione.**

In mancanza saranno applicate le tariffe intere e senza alcun beneficio di priorità o esenzione.

Art. 8 PRIORITA' DI ACCESSO

L'utilizzo delle strutture di cui innanzi verrà consentito osservando le seguente priorità:

- a) **all' autorità comunale**
- b) **alle forze dell'ordine**
- c) **all' autorità scolastica locale**
- d) **all' autorità ecclesiastica locale**
- e) **ai partiti politici**
- f) **alla proloco**
- g) **alle associazioni onlus sul territorio regolarmente costituite e riconosciute**

- h) alle società sportive e polisportive sul territorio affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, riconosciute dal Coni
- i) agli enti pubblici e privati con sede nel territorio
- j) ai comitati ed organismi occasionali locali
- k) ad aggregazioni spontanee di giovani e cittadini
- l) ad associazioni e polisportive fuori territorio
- m) agli enti pubblici e privati con sede fuori territorio
- n) cittadini non residenti.

In caso di richieste concomitanti da parte di medesimi organismi sarà privilegiato l'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso.

Il Gestore, nell'assegnazione delle palestre per gli allenamenti infrasettimanali, nel caso di più richieste relative allo stesso impianto, dovrà tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

- riferimento alle assegnazioni dell'anno o anni immediatamente precedenti;
- affiliazioni a federazioni e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- regolarità dei pagamenti effettuati dalla singole società alle scadenze stabilite;
- titolo sportivo con privilegio per quegli sport poco diffusi;
- società di nuova costituzione.

Le società, associazioni sportive, le federazioni sportive del Coni e gli Enti di promozione sportiva che partecipano a campionati regolarmente organizzati, che hanno presentato per tempo i calendari dei campionati, hanno diritto alla priorità assoluta nell'accesso agli impianti sportivi nelle giornate festive, salvo che l'Amministrazione Comunale non abbia necessità concomitanti.

Art. 9

USO DIVERSO DELLE STRUTTURE

Tutti gli immobili e gli impianti non possono essere adibiti a manifestazioni diverse dalla normale loro destinazione o che non ne siano strettamente pertinenti. In casi eccezionali e di particolare necessità, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il Gestore potrà autorizzare, occasionalmente, l'uso diverso della struttura e/o dell'impianto, purchè le caratteristiche degli stessi lo consentano. Gli impianti sportivi con relativi servizi ed attrezzature, eccezionalmente e fino alla realizzazione di apposite specifiche aree attrezzate, possono essere concessi in uso, per breve durata ed in occasione di feste patronali e altre riunioni straordinarie di persone, per l'installazione di attrazioni e spettacolo viaggiante (giostre, circhi, ecc.), purchè non siano già impegnati, nelle stesse giornate, da attività federali. Analoga particolare concessione può avvenire in favore di comitati festi per l'organizzazione di festival, spettacoli folkloristici e simili.

In dette occasioni il Gestore potrà consentire il posteggio degli esercenti la somministrazione ed il commercio, purchè provvisti di titolo autorizzatorio comunale.

Le suddette particolari concessioni sono soggette al versamento della cauzione in misura doppia, a garanzia della rimozione di eventuali installazioni mobili, pulizia e riduzione in pristino delle aree e servizi utilizzati.

Art. 10 CONCESSIONI PER ATTIVITA' CONTINUATIVA

Le strutture comunali destinate ad attività culturali, educative, sociali, sanitarie, sicurezza sociale, volontariato, impegno civile e problematiche sociali possono essere concesse per attività continuativa ed annuale, anche come sedi di associazioni.

In tal caso la richiesta dovrà pervenire al Gestore con congruo anticipo e dovrà ottenere anche il nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene, invece, l'uso continuativo di impianti sportivi per lo svolgimento di attività federali e/o stagionali, la richiesta dovrà pure indicare il tipo di manifestazione da svolgere ed il calendario delle attività previste.

Art. 11 CONCESSIONI DI BREVE DURATA

Per qualsiasi uso di breve durata, gli interessati dovranno farne domanda almeno due giorni prima al Gestore, che ne autorizzerà l'utilizzo.

Lo stesso, previa intesa con il Comune, può attivare formalità e procedura di richiesta semplificate e più snelle.

Il concessionario che, per motivi non imputabili all'Ente Gestore, non può svolgere le manifestazioni autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione in altra data e l'eventuale cauzione già versata sarà incamerata dal Gestore.

Qualora, invece, l'utilizzo delle strutture autorizzate è impedito da avversità atmosferiche, o per colpa del Gestore, ha diritto ad ottenere il trasferimento dell'autorizzazione alla prima data utile. Qualora ciò non fosse possibile il Gestore dovrà restituire la cauzione versata maggiorata del 100% a titolo di risarcimento danni.

Le concessioni di breve durata non potranno essere inferiori ad un'ora.

Nei periodi estivi o in presenza di notevoli richieste concomitanti, il Gestore può ridurre l'utilizzo di particolari strutture, a mezz'ora, in modo da consentirne l'accesso a rotazione ad una maggiore utenza.

Art. 12

CUSTODIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

Le strutture e gli impianti comunali dovranno essere custoditi a mezzo di idoneo personale.

Il Gestore dovrà consentire l'utilizzo delle strutture comunali soltanto se presidiate da proprio custode.

Si potrà derogare da detto obbligo per le concessioni annuali, continuative e di lunga durata in favore di quei sodalizi ed organismi che vi hanno stabilito la propria sede.

In questo caso il concessionario dovrà assumere a suo carico ogni e qualsiasi onere relativo e rispettare le funzioni e le direttive di cui sono investiti i custodi.

La vigilanza delle strutture e degli impianti spetta al Gestore.

Questo è rappresentato presso la struttura o l'impianto dal proprio personale (uno o più custodi) che provvederà alla consegna sul posto e prescriverà modalità e limiti d'uso.

L'utente dell'impianto o della struttura che non abbia segnalato al custode, tempestivamente e, comunque, prima dell'uso, particolari inconvenienti o difetti, avrà accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 13 REVOCA

Qualsiasi inosservanza da parte del concessionario di breve durata alle norme regolamentari autorizza il Gestore (senza necessità di preavviso) a revocare la concessione senza pregiudizio di maggiori spese che possano essere reclamate per danno o per altro titolo.

Le inadempienze ed inosservanze alla presente normativa alle disposizioni eventualmente impartite dal Gestore e dell'Amministrazione Comunale da parte dei concessionari di lunga durata o per attività continuativa determineranno:

- a) contestazione scritta da parte del Gestore;
- b) eventuali memorie o controdeduzioni da parte del concessionario, entro 30 gg. dalla notifica;
- c) diffida o archiviazione nei successivi 30 gg.

Dopo tre diffide si procederà alla revoca della concessione, senza pregiudizio di azione di risarcimento danni.

Art. 14 SOSPENSIONE

L'Amministrazione Comunale può ordinare al Gestore di soprassedere alle concessioni di breve durata o di sospendere quella per attività continuativa o di lunga durata, per motivate esigenze o circostanze, quali necessità di ubicazione di seggi elettorali, necessità di ospitalità di sfollati, di ricoveri provvisori o precari, ecc. -

Art. 15 STRUTTURE ED IMPIANTI ANNESSI A COMPLESSI SCOLASTICI

Le strutture, gli impianti sportivi e loro attrezzature, annessi a complessi scolastici, sono destinati, limitatamente ai giorni del calendario scolastico e nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle 17.00, in via esclusiva, per le attività didattiche.

Per detta utilizzazione nulla è dovuto dall'autorità scolastica al Comune o al Gestore, dovendosi far carico delle spese di custodia, pulizia, energizzazione, acqua e riscaldamento delle strutture stesse, durante le fasce orario di loro pertinenza.

Nelle ore serali e nei giorni festivi o di altra vacanza scolastica, la gestione di dette strutture seguirà le sorti degli altri impianti sportivi.

Art. 16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI

Tutte le spese di investimento, di adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture sociali, culturali e degli impianti sportivi e del tempo libero, graveranno sul Bilancio Comunale.

Il Gestore può essere autorizzato ad eseguire dei lavori di miglioramento funzionale delle strutture, investimento, conversione in nuovi impianti ed attrezzature sportive ed adeguamento a nuove norme federali.

Dette attrezzature ed investimenti rimarranno di proprietà del Gestore.

Alla scadenza dell'affidamento il Comune potrà valutare o decidere di acquisirle al patrimonio comunale riconoscendo, a suo insindacabile giudizio, al gestore uscente un premio per il miglioramento apportato alle strutture o per gli investimenti effettuati.

Il Gestore potrà essere autorizzato, alla progettazione e realizzazione di opere per l'abbattimento di barriere architettoniche. In tal caso sarà pure autorizzato alla riscossione di eventuali sovvenzioni regionali e statali.

Art. 17 MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di manutenzione ordinaria, di energia elettrica a qualsiasi uso destinata, per acqua e per combustibile destinato al riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sono a carico del gestore.

I materiali di consumi, didattici e sportivi, fornitura di carta, palloni, utensili diversi e piccole attrezzature sportive, batterie, amplificazioni, oltre a tutte le operazioni di preparazione e predisposizione delle strutture all'uso da parte dell'utenza, sono a carico del Gestore.

L'acquisto, locazione e manutenzione di attrezzature da gioco, biliardi,

videogames e quant'altro, eventualmente autorizzati nelle strutture comunali polivalenti, sono a carico del Gestore.

La manutenzione, acquisto o noleggio di apparecchiature per la distribuzione automatica di bibite o generi alimentari, eventualmente autorizzati nelle strutture ed impianti, sono a carico dello stesso Gestore.

Sono pure a suo carico gli acquisti o noleggio di eventuali hardware e software, necessari alla gestione e fornitura dei servizi di cui al presente regolamento.

Detti oneri, unitamente alle spese sostenute per migliorie, adeguamenti funzionali, arredamenti vari, ecc. – che, comunque, dovranno essere autorizzati dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale, saranno a completo carico dei concessionari con attività continuativa e/o di lunga durata.

I concessionari occasionali o di breve durata, invece, dovranno partecipare ai costi contribuendo nella misura stabilita dalle tariffe in vigore.

**Art. 18
RESPONSABILITA' E DOVERI DEI
CONCESSIONARI**

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di risarcire l'Ente Gestore ed il Comune di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili ed immobili.

Ove il concessionario all'atto della consegna delle strutture riscontrasse danni o avaria agli impianti, attrezzature e servizi igienici, agli immobili o loro infissi dovrà immediatamente farli presente all'Ente Gestore a sollievo di ogni sua responsabilità.

Chi ottiene l'uso delle strutture e degli impianti comunali deve porre la massima diligenza per la loro conservazione, rimanendo stabilito che l'ordine e la

disciplina durante il loro utilizzo e/o svolgimento di manifestazioni, gare o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso della struttura stessa.

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i soggetti utilizzatori provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso il Gestore e l'Amministrazione Comunale stessa per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, i soggetti utilizzatori dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche, anche mediante il ricorso a personale di vigilanza privata.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite all'organizzatore e concessionario dell'impianto.

L'Ente Gestore non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

I dirigenti tecnici e gli accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'accortezza di disciplinare e controllare specialmente il movimento degli spogliatoi, di farsi consegnare dai propri atleti gli oggetti di valore e di custodire con diligenza la chiave che, a richiesta, sarà consegnata dal custode, al quale dovrà essere restituita alla fine dell'allenamento o della gara.

**Art. 19
RESPONSABILITA' E DOVERI DEL
GESTORE**

Il Gestore delle strutture e degli impianti è sollevato da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dalla conduzione degli impianti e degli

immobili ceduti in concessione per l'esercizio di tutte le attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero, meglio innanzi indicate.

Infatti egli non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti delle strutture e degli impianti, salvo che per i rischi della responsabilità civile verso terzi derivanti dalla staticità del patrimonio comunale concesso in gestione.

Resta inteso che l'uso delle strutture è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta degli organi federali e da quelli di P.S.-

Il personale addetto alla custodia e sorveglianza delle strutture e degli impianti non può sotto qualsiasi forma, pretendere mance, fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti, attrezzi, bibite e quant'altro occorresse per lo svolgimento delle attività sportive ovvero per il ristoro o pause di lavoro per i partecipanti ad attività culturali, sociali, ecc.-

Pertanto, ogni forma di commercio, di somministrazione, di assistenza retribuita non è assolutamente ammessa, salvo particolari autorizzazioni che il Comune potrà rilasciare al Gestore.

Lo stesso è tenuto ad attivare una polizza, per l'assicurazione di responsabilità civile, per danni fortuiti, anche per la staticità delle strutture da valere per il pubblico, gli utenti e chiunque ammesso nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature ed impianti.

Nella polizza dovranno essere comunque indicati tutte le strutture ed impianti affidati in gestione.

Art. 20 CAUZIONE

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare al Gestore un deposito cauzionale predeterminato con apposito atto, a garanzia di eventuali

danni alle strutture ed agli impianti e da restituire a manifestazione conclusa.

La misura della cauzione è fissata per ogni singola struttura ed impianto, in occasione della determinazione delle tariffe.

La cauzione verrà svincolata al termine dell'utilizzo previa verifica dell'integrità delle strutture, impianti ed attrezzature e riduzione in pristino delle stesse, qualora siano stati autorizzati addobbi, adattamenti ed installazioni di manufatti mobili.

La cauzione verrà incamerata dal Gestore in caso di danni alle strutture, guasti alle attrezzature, servizi, ecc. e sarà destinata alla conseguente riparazione e ripristino funzionale delle medesime.

Art. 21 TARIFFE

La concessione a terzi delle strutture ed impianti comunali per gli usi a cui sono stati destinati costituisce servizio a domanda individuale per cui è soggetto a contribuzione da parte dell'utenza.

Infatti, per accedere all'utilizzo delle stesse gli interessati dovranno preventivamente versare al Gestore il corrispettivo previsto per il servizio richiesto, in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22 MAGGIORAZIONI

I soggetti legittimati ad utilizzare le strutture comunali e gli impianti sportivi, per breve o lunga durata, per attività a pagamento dovranno versare al Gestore la tariffa corrispondente, maggiorata del 50%.

Ad analoga maggiorazione saranno assoggettate le richieste di quegli utenti, organismi non residenti né aventi sedi nel territorio comunale.

Tanto al fine di scongiurare l'assalto di utenze esterne, magari richiamate da tariffe più accessibili.

Art. 23 RIDUZIONI

Hanno diritto alla riduzione nella misura del 25% i seguenti soggetti:

- proloco
- organizzazioni sindacali
- partiti politici
- associazioni onlus, purchè regolarmente costituite ed iscritta all'Albo Comunale dell'Associazionismo
- società sportive iscritte nel Registro Nazione delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal Coni
- cittadini extracomunitari in regola con le norme sull'emigrazione
- giovani di età inferiore a 12 anni.

Art. 24 ESENZIONI

Sono esonerati da qualsiasi contribuzione i seguenti enti e realtà locali:

- Amministrazione Comunale
- forze dell'ordine
- autorità scolastica
- autorità ecclesiastica
- servizio socio assistenziale
- gruppi spontanei di giovani di età inferiore a 15 anni limitatamente ai campi polivalenti ad accesso libero.

Le manifestazioni sportive gratuite di Società ed Enti, nonché tutte le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici (che potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure), non saranno soggette a pagamento delle tariffe.

Art. 25 AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe sono deliberate annualmente dai Consigli Comunali normalmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione; in mancanza s'intenderanno in vigore quelle dell'anno precedente.

Le tariffe, tuttavia, per ragioni di opportunità, potranno essere aggiornate in qualsiasi periodo dell'anno.

La decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata ai soggetti utilizzatori in regime di continuità o lunga durata, trenta giorni prima della loro applicazione.

E' facoltà di detti concessionari accettarle o recedere dalla concessione.

Art. 26 PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DURANTE L'UTILIZZO

La pubblicità interna, fonica o visiva, tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno, per qualsiasi manifestazione, rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio Tributi Comunale.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta, e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tributi Comunale e previo pagamento della relativa tassa, impegni e garanzia che saranno stabiliti dall'Ufficio stesso.

Il Gestore è responsabile della pubblicità ed affissioni abusive effettuate all'interno delle strutture e degli impianti comunali affidatigli.

Art. 27 DIVIETI

E' vietato:

- introdurre nelle strutture comunali e negli impianti, nonché negli spazi e locali strettamente pertinenti, cani o altri animali;
- sputare e urinare per terra nonché commettere azioni che costituiscano danno alla altrui salute;
- turbare il regolare svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei servizi offerti dalla struttura mediante disturbo e/o molestia ai frequentatori e/o agli addetti al funzionamento delle attività;
- bivaccare o abbandonare rifiuti;
- circolare o sostare senza motivo negli spogliatoi, servizi igienici, ecc.
- accedere agli impianti, spogliatoi e docce per coloro che sono affetti da malattie infettive, cutanee o ferite aperte.

**Art. 28
SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI**

Gli utilizzatori degli impianti sportivi devono adoperare gli spogliatoi ed i servizi ivi esistenti rispettando il reparto assegnato agli uomini e alle donne. Gli indumenti e gli effetti personali non devono essere abbandonati negli spogliatoi ma custoditi negli appositi armadietti, ove esistenti.

**Art. 29
ATTREZZATURE**

Le attrezzature ed il materiale in dotazione alle strutture ed agli impianti devono essere usati con ogni riguardo e conservati nel massimo ordine. Eventuali danni accertati dal Gestore saranno immediatamente contestati ai responsabili che, dovranno provvedere subito al risarcimento.

**Art. 30
PULIZIA E DISINFEZIONE**

Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione delle strutture e degli impianti sportivi affidatigli prima e dopo l'utilizzo.

E' tenuto, altresì, alla cura e salvaguardia del verde e degli spazi annessi alle stesse.

I concessionari di lunga durata o per attività continuativa, provvederanno autonomamente alla pulizia e disinfezione dei locali e strutture loro assegnate in via esclusiva e non.

**Art. 31
CAPIENZA**

Coloro, che hanno ottenuto la concessione ad utilizzare le strutture comunali, dovranno, diligentemente, controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. –

Pertanto chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

**Art. 32
RISPETTO DELLE NORME**

Gli utilizzatori delle strutture comunali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente regolamento.

In caso di accertata inosservanza i contravventori potranno essere allontanati dai locali e dagli impianti.

Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Polizia Municipale potrà procedere all'allontanamento coattivo degli

interessati, agli stessi sarà interdetto l'ingresso e l'uso degli impianti per un periodo minimo non inferiore a gg. 15 e non superiore all'apertura stagionale degli impianti.

**Art. 33
RELAZIONE ANNUALE**

Il Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà depositare al Comune relazione circa la gestione dell'esercizio appena trascorso.

Detto documento dovrà pure contenere il rendiconto economico per ogni singola struttura dettagliando i vari accessi per categoria e fornendo eventuali suggerimenti per un miglioramento dei servizi in termini di costo – beneficio.

**Art. 34
VIGILANZA SULLA GESTIONE**

L'Ufficio Comunale competente esamina la relazione annuale depositata dal Gestore ed informa il Sindaco e la Giunta dell'andamento della gestione e fornitura dei servizi.

Lo stesso Ufficio, il Sindaco, l'assessore allo sport, l'ufficio tecnico e di polizia municipale sono incaricati della sorveglianza per il rispetto del presente regolamento e di proporre varianti ed emendamenti ritenuti necessari per una razionale conduzione.

**Art. 35
CONTROVERSIE**

Nelle controversie tra il Gestore ed i concessionari, arbitro incondizionato sarà l'Amministrazione Comunale, che emetterà in merito provvedimento insindacabile, salvo che i fatti non costituiscano specifici reati da perseguire a norma di legge.

**Art. 36
NORME TRANSITORIE**

Le concessioni di lunga o breve durata già autorizzate dall'Amministrazione Comunale sono salvaguardate fino alla naturale scadenza.

I relativi concessionari, però, dovranno assoggettarsi al pagamento della contribuzione e versamento della cauzione nelle nuove misure previste dal presente regolamento e delle nuove tariffe nel frattempo eventualmente deliberate dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 37
RINVIO**

Per quanto non menzionato si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

**Art. 38
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'esecutività della relativa delibera di approvazione e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

- Rag. Lacerenza Domenico -